REGOLAMENTO (CEE) N. 1777/76 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1976

relativo alle misure speciali per i semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1900/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, che prevede misure speciali per i semi di soia [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1900/74, i criteri per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, le regole generali secondo le quali l'integrazione per i semi di soia è concessa, nonché quelle che riguardano il controllo dei semi raccolti nella Comunità, sono stati fissati per le campagne 1974/1975 e 1975/1976 rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 2783/74 [2] e dal regolamento (CEE) n. 2809/75 [3]; che la validità di questi regolamenti è stata limitata per permettere di valutarne l'efficacia; che occorre mantenere per le campagne successive le disposizioni previste nei due suddetti regolamenti adattandole in funzione dell'esperienza;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale deve essere determinato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli esistenti su detto mercato;

considerando che a tal fine occorre prendere in considerazione le offerte sul mercato mondiale, nonché le quotazioni nelle borse più importanti per il commercio internazionale, che sono constatate durante il periodo di smercio dei semi comunitari; che è tuttavia opportuno non tener conto delle offerte che non possono essere considerate rappresentative della tendenza reale del mercato;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1900/74, il prezzo medio del mercato mondiale deve essere rilevato in un luogo di transito della frontiera comunitaria; che, per stabilire tale luogo, si deve tener conto della sua rappresentatività per l'importazione dei semi e prendere quindi in considerazione il porto di Rotterdam; che le offerte e le quotazioni prese in considerazione devono essere rettificate qualora si riferiscano ad un altro luogo di transito della frontiera;

considerando che occorre che le offerte e le quotazioni prese in considerazione siano rettificate anche per compensare eventuali differenze di presentazione e di qualità rispetto ai criteri adottati per la fissazione del prezzo d'obiettivo;

considerando che occorre che gli Stati membri produttori adottino le misure di controllo necessarie per garantire il corretto funzionamento del regime d'integrazione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'integrazione viene concessa per una produzione calcolata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali la soia è seminata e raccolta; che, ai fini di una corretta applicazione del regime d'integrazione, il rendimento indicativo deve essere determinato in base alle rese constatate nelle principali zone di produzione; che, tenuto conto delle caratteristiche della coltura di soia, occorre prevedere la possibilità di differenziare il rendimento indicativo per evitare che esso si scosti troppo dal rendimento effettivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di soia di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/74 è determinato tenendo conto delle offerte su tale mercato, nonché delle quotazioni nelle borse più importanti per il commercio internazionale, che sono constatate nel periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi di origine comunitaria.

2. Il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in base alla media delle offerte e delle quotazioni più favorevoli rilevate durante il periodo di cui al paragrafo 1, escluse tuttavia le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative della tendenza reale del mercato.

[1] GU n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 5.
[2] GU n. L 297 del 5. 11. 1974, pag. 1.
[3] GU n. L 280 del 31. 10. 1975, pag. 3.

Articolo 2

Il prezzo medio del mercato mondiale è fissato per semi alla rinfusa, della qualità tipo, consegnati a Rotterdam.

Per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni di cui al primo comma, si procede alle necessarie rettifiche.

Articolo 3

Gli Stati membri produttori istituiscono un regime di controllo che, nei casi in cui venga concessa un'integrazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1900/74, consenta di accertare, per ogni produttore di semi di soia, se la superficie per la cui produzione di semi di soia è stata presentata domanda di integrazione corrisponda alla superficie sulla quale la soia è stata seminata e raccolta.

Articolo 4

1. Un rendimento indicativo di semi di soia viene stabilito per semi della qualità tipo.

2. Il rendimento indicativo può essere differenziato tenuto conto della coltura praticata e del rendimento constatato nelle principali zone di produzione della Comunità.

Articolo 5

Per la determinazione del rendimento indicativo di cui all'articolo 4, si tiene segnatamente conto delle rese per ettaro constatate mediante sondaggio nelle principali zone produttrici della Comunità.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M. van der STEE